

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA S. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 22 dicembre 1983.

Trasferimento alla regione Lazio dell'acquedotto demaniale degli Squarciarelli, situato nel comune di Grottaferrata Pag. 6498

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla Universo assicurazioni S.p.a., in Bologna, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica Pag. 6498

Ministero per i beni culturali e ambientali

DECRETO 14 luglio 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ariano Polesine Pag. 6499

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 6500

Ministero del tesoro:

Rideterminazione delle competenze di alcuni settori di attività liquidatoria dell'Ufficio liquidazioni Pag. 6503

Media dei cambi e dei titoli Pag. 6504

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CIRCOLARE 29 maggio 1984, n. 100/SCPS/1.7/6811.

Controlli sulle prescrizioni farmaceutiche Pag. 6505

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe I/B vacante nella provincia di Isernia Pag. 6506

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 6506 (2638)

REGIONI

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1984, n. 25.

Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della giunta regionale del personale destinatario delle leggi regionali n. 36 del 10 maggio 1980, n. 37 del 12 maggio 1980 e n. 56 del 29 maggio 1980 Pag. 6507

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1984, n. 26.

Collegio dei revisori dei conti delle unità sanitarie locali. Pag. 6508

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1984, n. 20.

Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia Pag. 6509

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1984, n. 21.

Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici al fine della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Pag. 6511

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 4 AGOSTO 1984:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati. (Decreti ministeriali 24 maggio 1984 e 20 luglio 1984).

(3294-3914)

SUPPLEMENTI

DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 4 AGOSTO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 53: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1971-1986. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella TREDICESIMA estrazione eseguita il 12 maggio 1984; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

Vista la lettera in data 4 maggio 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dalla impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 4 luglio 1984;

Decreta:

La Universo assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami: malattia (per rischi diversi da quelli già autorizzati), altri danni ai beni (per rischi diversi da quelli già autorizzati), perdite pecuniarie (per rischi diversi da quelli già autorizzati), corpi di veicoli terrestri, tutela giudiziaria, nonché della riassicurazione nei rami già esercitati e nei rami corpi di veicoli terrestri e tutela giudiziaria.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4098)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 14 luglio 1984.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ariano Polesine.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nel settore beni ambientali;

Visto, in particolare l'art. 82, comma 2, lettera a) del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che articoli di stampa, interrogazioni parlamentari, segnalazioni di associazioni protezionistiche e del sindaco di Goro hanno denunciato l'esistenza di abusive escavazioni di sabbia nell'Isola Rossi, che insiste nel mezzo dell'alveo del Po di Goro in comune di Ariano Polesine, a scopo puramente speculativo, con conseguente progressiva asportazione dell'intera isola, nonché grave, irreparabile danno all'ambiente naturale, unico in Italia, del Delta del Po;

Considerato che l'Isola Rossi riveste importanza paesistica costituendo un elemento caratteristico del panorama godibile dalle sponde del Po di Goro e componendo, insieme al fiume stesso ed ai suoi argini, un complesso ambientale di notevole bellezza. In particolare l'andamento morfologico dell'Isola Rossi disegna, con il suo perimetro sinuoso cui si contrappone il piatto e regolare andamento della superficie, una situazione

paesistica e panoramica dell'ambito territoriale gravitante intorno al delta padano. Essa rappresenta, pertanto, uno dei rari superstiti esempi di « insula » fluviale, laddove la sua rilevanza morfologica si integra in un complessivo quadro naturale in cui la vegetazione spontanea boschiva, quasi scomparsa lungo il corso del Po, assume un essenziale rilievo sotto il profilo della stessa godibilità dell'insieme. Inoltre un altro elemento di non secondaria importanza ambientale è che l'isola è ricca di molte specie di uccelli, sia di passo che di stazionamento, consentendo, così, la nidificazione di varie specie di aironi. L'assenza dell'elemento umano ha concorso in maniera alquanto determinante ad includere l'Isola Rossi in quel complesso di ambiti ancora integri, dal punto di vista paesistico, del delta padano comprendente, tra l'altro, l'isola di Mezzano, la Valle Dindona (già sottoposta a vincolo paesistico) e l'isola di Mezzanino, facente parte della riserva naturale dello scanno di Gorino;

Visto il fonogramma n. 535 in data 3 dicembre 1983 del Ministero per i beni culturali e ambientali con il quale si invita la regione Veneto a comunicare se intende provvedere all'imposizione del vincolo di tutela paesistica e si invita la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona a predisporre la documentazione per l'eventuale esercizio dei poteri ministeriali ai sensi del succitato art. 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il telegramma del presidente della regione Veneto in data 6 gennaio 1984 confermando la mancanza di tutela per la suddetta zona, e preannunciante di avere allo studio un progetto di vincolo comprendente ampie zone del delta padano;

Considerato, pertanto, che nessun provvedimento di tutela è stato adottato al riguardo dalla regione Veneto, per la protezione e la salvaguardia ambientale della località;

Sentito il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, espresso nella seduta del 30 maggio 1984, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1983, concernente la delega dell'on. Ministro per i beni culturali e ambientali all'on. Sottosegretario per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

L'Isola Rossi, insistente nell'alveo del Po di Goro, in comune di Ariano Polesine — come delimitata nell'annessa planimetria, parte integrante del presente provvedimento — è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lettera a), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, nonché a quelle contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona curerà che il comune di Ariano Polesine provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia dalla *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Dal giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ricadenti nel perimetro della zona vincolata, hanno l'obbligo di presentare alla regione Veneto, delegata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa, nonché ai competenti organi centrali

e periferici dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, nel caso di opere pubbliche, ai sensi e per gli effetti della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3763/6 in data 24 giugno 1982.

Avverso il presente provvedimento i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di produrre, oltre a ricorso straordinario al Capo dello Stato ed al tribunale amministrativo regionale competente, ricorso al Governo della Repubblica, ex art. 4, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 luglio 1984

p. Il Ministro: GALASSO

(Omissis).

(4064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrauto di Torino, è prolungata al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotelli presse, con sede e stabilimento in Ponte S. Marco (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società New Daily American di Roma, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede e stabilimento in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fo.Ce.It. di Pratola Peligna (L'Aquila), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di S. Giovanni in Marignano (Forlì), è prolungata al 4 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Bandini, in Roma, è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio RecMan, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rosacometta Blocchiere, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.